Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 26 luglio 1957

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 550-139 551-236 551-554

AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 luglio 1957, n. 582.

Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 1957, n. 360, recante norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche per l'anno scolastico 1956-57.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 28 maggio 1957, n. 360, recante norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche per l'anno scolastico 1956-57.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1957, n. 583.

Istituzione di un Vice consolato di 2ª categoria in Winnipeg (Canadà) alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Toronto e modifica delle circoscrizioni territoriali della Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata in Ottawa e del Consolato di 1ª categoria in Toronto (Canadà).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un Vice consolato di 2ª categoria in Winnipeg (Canadà) alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Toronto.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata in Ottawa (Canadà) è modificata come segue: le Contee di Carleton e di Hull.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del Consolato di 1ª categoria in Toronto (Canadà) è modificata come segue la provincia dell'Ontario, eccettuata la Contea di Carleton, le provincie di Manitoba e di Saskatchewann ed i Territori di Nord Ovest.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1957

GRONCHI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 211. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1957, n. 584.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 44. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di:

14) Tecnica delle applicazioni frigorifere;

15) Microbiologia del terreno.

Art. 98. — Alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono aggiunte quelle in medicina dello sport, e in medicina e igiene scolastica, il cui ordinamento va inserito dopo quello della scuola di specializzazione in psichiatria.

Scuola di specializzazione in medicina dello sport.

La durata del corso degli studi è di due anni.

La direzione della scuola è affidata al titolare della cattedra di fisiologia umana.

Gli insegnanti della scuola sono nominati dal rettore, su proposta del Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, udito il direttore della scuola.

Le materie di insegnamento sono le seguenti, ripartite nel biennio:

Primo anno:

a) Anatomia normale del sistema locomotore, cardio-respiratorio e nervoso;

b) Biofisica;

c) Fisiologia generale (con particolare riferimento agli apparati respiratorio e circolatorio nonchè del locomotore);

d) Fisio-patologia generale (con particolare riguardo agli apparati di cui sopra);

e) Patologia chirurgica (con particolare riguardo alle lesioni traumatiche del torace, addome, cranio);

f) Biochimica.

Inoltre nel corso dell'anno saranno svolte conferenze straordinarie di:

1) Cardiologia, 2) Reumatologia, 3) Radiologia, 4) Elementi di statistica, 5) Antropometria.

Secondo anno:

a) Fisiologia applicata allo sport (metodi di ricerca e di misurazione, con particolare riguardo alle applicazioni sui campi agonistici);

b) Chirurgia d'urgenza-pronto soccorso;

c) Traumatologia e ortopedia-tecnica degli apparecchi gessati;

d) Clinica medica-soccorso medico d'urgenza;

e) Neurologia;

f) Medicina legale ed infortunistica.

Inoltre nel corso dell'anno saranno svolte conferenze straordinarie di:

1) Oculistica e traumatologia oculare, 2) Patologia vascolare, 3) Fisiologia dell'alimentazione, 4) Psicologia dello sport, 5) Tecnica del massaggio.

Durante i due anni di corso gli specializzandi sono tenuti a frequentare le esercitazioni pratiche di laboratorio ed a presenziare alle conferenze straordinarie.

Al termine del primo anno accademico, gli specializzandi che abbiano ottenuto le prescritte attestazioni di frequenza, dovranno, per potersi iscrivere all'anno di corso successivo, superare gli esami in tutte le materie comprese nel piano di studi.

Per essere ammesso all'esame di diploma, che consisterà nella discussione orale di una tesi scritta, in precedenza approvata dal direttore della scuola, lo specializzando dovrà aver superato tutti i dodici esami previsti dal piano degli studi.

Nel manifesto annuale, la Facoltà comunicherà il numero massimo dei posti disponibili al primo corso e le modalità di ammissione alla scuola.

Per l'ammissione agli esami di profitto e di diploma, per la composizione delle relative Commissioni esaminatrici, per quanto concerne le tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola, valgono le norme generali previste dallo statuto per le scuole di specializzazione della Facoltà di medicina e chirurgia. Gli eventuali contributi speciali dovuti dagli iscritti, sono stabiliti, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del Senato accademico, udite le Facoltà e la scuola.

Scuola di specializzazione in medicina ed igiene scolastica.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia è stata istituita una scuola di specializzazione in medicina e igiene scolastica. Tale scuola si propone di dare una adeguata formazione professionale ai medici che vorranno esercitare la professione nell'ambito della medicina scolastica.

La durata del corso degli studi della scuola di specializzazione in medicina e igiene scolastica è di due anni.

Alla direzione della scuola si alterneranno il direttore della clinica pediatrica ed il direttore dell'Istituto di igiene con turni biennali. La scuola avrà sede nell'Istituto di igiene dell'Università.

La scuola oltre al direttore avrà un Consiglio direttivo formato da quattro insegnanti della scuola i quali verranno nominati annualmente dal Consiglio di Facoltà.

La frequenza alle elezioni ed ai tirocini è obbligatoria e verrà indicata con apposito calendario; i tirocini pratici si svolgeranno secondo norme stabilite, presso i servizi di vigilanza medica scolastica dell'Ufficio di igiene del comune di Milano.

Alla fine di ciascun anno scolastico gli specializzandi che abbiano ottenuto le prescritte attestazioni di frequenza, dovranno sostenere un esame di profitto il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo, e per quelli che sono iscritti al secondo anno per accedere all'esame di diploma.

Alla fine del secondo anno di corso lo specializzando sosterrà l'esame di diploma che consisterà nella presentazione e nella discussione di una dissertazione scritta approvata dal direttore della scuola, riguardante argomenti della specialità.

Le Commissioni per gli esami di profitto saranno costituite dal direttore della scuola e da altri due insegnanti della scuola.

La Commissione per l'esame di diploma è costituita da sette membri presieduta dal preside della Facoltà, dal direttore della scuola, da tre insegnanti della scuola e da altri membri scelti dal preside tra i professori e liberi docenti dell'Università di Milano.

Alla scuola possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Nelle iscrizioni limitate nel numero annualmente stabilito dal Consiglio di Facoltà, avranno precedenza coloro che dimostrino di avere o di avere avuto incarichi di medico scolastico, o comunque di essere alle dipendenze dei Comuni in qualità di ufficiale sanitario o di medico comunale presso gli Uffici di igiene o Consorzi di vigilanza igienica, specialisti in pediatria, in neuropsichiatria.

Durante i due anni di corso verranno impartiti i seguenti insegnamenti:

Primo anno:

a) L'igiene e la medicina scolastica come parte essenziale dell'igiene pubblica e della medicina preventiva (biennale);

b) Edilizia scolastica;

c) Fisiopatologia dello sviluppo (biennale);

d) Malattie infettive con speciale riguardo alla diagnosi e profilassi (biennale);

e) Propaganda igienica ed educazione sanitaria nelle scuole;

f) Psicologia dell'età scolare ed elementi di pedagogia;

g) Le colonie climatiche e loro organizzazione;

h) Igiene pedagogica.

Secondo anno:

a) Cartella medico-scolastica;

b) Scuole speciali;

c) Neuropsichiatria dell'età scolare;

d) Rieducazione dell'apparato motorio;

e) Nozioni di oculistica;

f) Nozioni di otorinolaringoiatria;

g) Nozioni di odontoiatria e ortodonzia;

h) Nozioni di cardiologia;

i) Nozioni di ortopedia;

l) Nozioni di dermatologia;

m) Chirurgia d'urgenza;

n) Nozioni di educazione fisica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1957

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 220. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1957, n. 585.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1282, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 16. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto quello di:

7) « Storia della grammatica e della lingua italiana ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1957

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 217. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1957, n. 586.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2169; 31 ottobre 1929, n. 2481; 30 ottobre 1930, n. 1858; 22 ottobre 1931, n. 1422; 27 ottobre 1932, n. 2082; 13 dicembre 1934, n. 2404; 1° ottobre 1936, n. 2020; 13 luglio 1939, n. 1168; 26 ottobre 1940, n. 2029; 24 ottobre 1942, n. 1785; e con decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 451; 31 ottobre 1950, n. 1293; 11 maggio 1951, n. 633; 23 gennaio 1952, n. 66; 25 giugno 1953, n. 753; 30 luglio 1953, n. 758; 25 ago-

sto 1953, n. 857; 25 agosto 1953, n. 992; 14 settembre 1954, n. 1198; 11 aprile 1955, n. 621; 31 agosto 1955, n. 896; 25 settembre 1955, n. 958 e 25 febbraio 1956, n. 298;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Attuale art. 73. Dopo la lettera *e*) è aggiunto:

f) laurea in scienze biologiche.

Dopo l'attuale art. 83 (già 65) sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla creazione del corso di laurea in scienze biologiche, con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Laurea in scienze biologiche.

Art. 84. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di matematiche;
2) Fisica;
3) Chimica generale ed inorganica;
4) Chimica organica;
5) Botanica (biennale);
6) Zoologia (biennale);
7) Anatomia comparata;
8) Anatomia umana;
9) Istologia ed embriologia;
10) Fisiologia generale (biennale);
11) Chimica biologica;
12) Igiene.

Sono insegnamenti complementari:

1) Chimica fisica;
2) Biologia generale;
3) Antropologia;
4) Genetica;
5) Patologia generale;
6) Microbiologia;
7) Entomologia agraria;
8) Fisiologia vegetale;
9) Patologia vegetale;
10) Geologia;
11) Paleontologia;
12) Statistica.

Gl'insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in quattro da lui scelti fra i complementari. Dell'esame di laurea fa parte la prova di cultura generale, di cui all'art. 86, nelle seguenti discipline: 1) Botanica, 2) Zoologia, 3) Anatomia comparata, 4) Fisiologia generale.

Art. 85. — Lo studente non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di fisica senza aver prima superato l'esame di istituzioni di matematiche; non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di chimica organica senza aver prima superato l'esame di chimica generale ed inorganica; non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di chimica biologica senza aver prima superato l'esame di chimica organica; non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di anatomia comparata senza aver prima superato l'esame di zoologia; non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di fisiologia generale senza aver prima superato gli esami di fisica, di chimica organica, di anatomia umana e di anatomia comparata.

Art. 86 (già 66). — Il primo capoverso va così modificato:

« L'esame di laurea in scienze matematiche, in fisica, in chimica, in scienza naturali, in matematica e fisica, in scienze biologiche, consiste oltre che nell'esame di cultura generale e oltre che nelle prove pratiche: ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1957

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 218. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1957.

Istituzione di un Ispettorato provinciale del lavoro a Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede la istituzione di Ispettorati provinciali del lavoro in tutti i capoluoghi di provincia che non siano capoluoghi di regione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto è istituito a Vercelli un Ispettorato provinciale del lavoro, con circoscrizione comprendente la provincia di Vercelli.

Il presente decreto sarà inviato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 giugno 1957

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1957
Registro n. 2 Lavoro e previdenza, foglio n. 332. — GALEANI

(4521)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1957.

Elevazione della Sezione dell'ispettorato del lavoro di Rieti ad Ispettorato provinciale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1955, n. 520, che prevede l'istituzione di Ispettorati provinciali del lavoro in tutti i capoluoghi di provincia che non siano capoluoghi di regione;

Visto il proprio decreto 27 giugno 1953, con il quale è stata istituita a Rieti una Sezione dell'ispettorato del lavoro di Perugia;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1957 la Sezione dell'ispettorato del lavoro di Rieti è elevata ad Ispettorato provinciale del lavoro con circoscrizione comprendente la provincia di Rieti.

Il presente decreto sarà inviato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 giugno 1957

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1957
Registro n. 2 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 331. — GALEANI

(4520)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1957.

Classificazione tra le provinciali della strada da Tocco Caudio alla provinciale Vitulanese, primo tronco, in provincia di Benevento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 11 maggio 1956, n. 1061, con la quale l'Amministrazione provinciale di Benevento ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada da Tocco Caudio alla provinciale Vitulanese, primo tronco;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 14 maggio 1957, n. 833;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada da Tocco Caudio alla provinciale Vitulanese, primo tronco, in provincia di Benevento, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1957

Il Ministro TOGNI

(4388)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1957.

Determinazione di retribuzioni medie per il personale retribuito a percentuale dipendente da alberghi, pensioni e locande per il territorio di Trieste ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Visti l'art. 6, ultimo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e gli articoli 17, primo comma, e 21, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativi alla determinazione dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che prevede l'applicazione delle disposizioni del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, per il calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Le retribuzioni medie da valere agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa per il personale retribuito a percentuale dipendente da alberghi, pensioni e locande del Territorio di Trieste sono determinate nelle misure di cui all'allegata tabella.

Art. 2.

Il presente decreto ha applicazione a decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 luglio 1957

Il Ministro: GUI

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale retribuito a percentuale dipendente da alberghi, pensioni e locande del Territorio di Trieste.

Categoria alberghi	Categoria personale	Qualifica del personale	Importo salario convenz. Lire
I	1ª	1° Capo cameriere, 2° capo cameriere, 1° barista, capo cameriere ai piani, 1° portiere o portiere unico con conoscenza di almeno 3 lingue estere, sia di giorno che di notte	52.000
	2ª	Barista unico, cameriere di sala, cameriere ai piani, cameriere trinciatore, 2° portiere di giorno, portiere di notte, portiere turnante, conduttore alla stazione con conoscenza di almeno 2 lingue estere	45.000
	3ª *A*	2° Barista, 2° cameriere ai piani, 2° cameriere di sala, cameriere ai corrieri, conduttore alla stazione con conoscenza di meno di 2 lingue, facchino di portineria, facchino ai piani	39.500
	3ª *B*	Aiuto barista, commiss. di sala, commiss. oltre i 18 anni, ascensorista oltre i 18 anni, cameriera ai piani	37.000
	3ª *C*	Aiuto barista sotto i 18 anni, commiss. sotto i 18 anni, ascensorista sotto i 18 anni, aiuto cameriera ai piani	31.500
II	1ª	Capo cameriere, 1° portiere di giorno o portiere unico con conoscenza di almeno 3 lingue estere, 1° portiere di giorno o portiere unico con conoscenza di meno di 3 lingue estere	47.500
	2ª	Barista unico, cameriere di sala o ai piani, portiere di notte, 2° portiere di giorno, turnante di portineria, conduttore alla stazione con conoscenza di almeno 2 lingue estere	42.000
	3ª *A*	2° Cameriere di sala o ai piani, 2° barista, facchino di portineria, conduttore alla stazione con conoscenza di almeno 2 lingue estere, facchino ai piani	38.300
	3ª *B*	Aiuto barista, commiss. di sala o ai piani dai 18 ai 20 anni, commissionari dai 18 ai 20 anni, escensorista altre i 18 anni cameriera ai piani	36.000
	3ª *C*	Aiuto barista, commiss. di sala o ai piani sotto i 18 anni, escensorista sotto i 18 anni, aiuto cameriere ai piani	31.300
III e VI	1ª	Non esiste	
	2ª	Capo cameriere, portiere di giorno o portiere unico con conoscenza di almeno 3 lingue estere, portiere di giorno o unico con conoscenza di meno di 3 lingue estere	41.500
	3ª *A*	Barista, cameriere di sala o ai piani, portiere di notte, turnante, o facchino di portineria, conduttore alla stazione con conoscenza di almeno 2 lingue estere, conduttore alla stazione con conoscenza di meno di 2 lingue estere, facchino ai piani	38.000
	3ª *B*	Aiuto cameriere di sala o ai piani dai 18 ai 20 anni, cameriera ai piani, aiuto cameriera ai piani	33.850
	3ª *C*	Aiuto cameriere minore di 18 anni, aiuto cameriera ai piani	31.000

NOTE: 1. Le retribuzioni medie di cui alla presente tabella sono calcolate per mese, ragguagliato a 26 giorni.

2. Le retribuzioni medie di cui alla presente tabella sono comprensive del salario, dei valori del vitto e dell'alloggio, del trattamento minimo garantito aumentato di una determinata percentuale nonchè di 1/12 della 13ª mensilità.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
GUI

(4506)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1957.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Montesanto San Pasquale, sita nell'ambito del comune di Napoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 26 aprile 1956 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona Montesanto San Pasquale, sita nell'ambito del comune di Napoli;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Napoli;

Viste le opposizioni prodotte dai signori Gaetano Berardelli e Luigi Rubino, contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo stesso non significa divieto assoluto di costruibilità ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta oltre a formare un quadro naturale di notevole bellezza panoramica godibile da vari punti accessibili al pubblico, costituisce un caratteristico complesso avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di Napoli, confinante a nord, con le particelle numeri 78, 80, 82, 93, 88, 89, 90, 92, 106, 116, 117, 118, 119, 114, 121, 130; ad est, con le particelle numeri 205 e 224, largo Paradiso, via del Paradiso, tratto di via Sette Dolori, tratto di via Magnocavallo, via Nuova Santa Maria Ognibene, vico Concordia; a sud, con salita Cariari; ad ovest con il corso Vittorio Emanuele (compreso), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Napoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 luglio 1957

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Stralcio verbale della 19ª seduta

L'anno millenovecentocinquantasei, addì ventisei del mese di aprile, alle ore diciassette, in una sala della Soprintendenza ai monumenti della Campania di Napoli (Palazzo reale) si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Napoli.

(*Omissis*).

Apertasi la seduta il prof. Pacini richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di sottoporre a vincolo alcuni immobili a valle del corso Vittorio Emanuele, in Napoli, perchè attraverso gli spazi ancora liberi, si godono ampie visuali panoramiche della sottostante città e del Golfo. Indica sulla planimetria gli immobili da vincolarsi e la Commissione, che ebbe già ad eseguire un sopraluogo, dopo attento esame, esprime, all'unanimità, il parere che siano da sottoporsi ai vincoli della legge n. 1497 del 29 giugno 1939, le sottoelencate località:

ZONA MONTESANTO SAN PASQUALE (Tratto a valle del corso Vittorio Emanuele) Sezione Montecalvario, foglio nn. 2 e 4. Confinante a nord, con le particelle numeri 78, 80, 82, 93, 88, 89, 90, 92, 106, 116, 117, 118, 119, 114, 121 e 130; ad est, con le particelle numeri 205 e 224, largo Paradiso, via Paradiso, tratto via Sette Dolori, tratto di via Magnocavallo, via Nuova Santa Maria Ognibene, vico Concordia; a sud con salita Cariari; ad ovest, con i fogli di mappa numeri 1 e 3 della sezione Montecalvario, in conformità della planimetria allegata.

(*Omissis*).

Le predette località vengono proposte per il vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ai sensi dei commi numeri 3 e 4, art. 1, perchè oltre a costituire un complesso di cose immobili con caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, rappresentano delle bellezze panoramiche godibili dal soprastante corso Vittorio Emanuele.

(*Omissis*).

(4411)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Terni;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Terni n. 9272, in data 2 luglio 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Menichetti Arnaldo, rappresentante dei « lavoratori », richiesta dalla Camera confederale provinciale del lavoro (C.G.I.L.) di Terni, con il sig. Piermatti Eclo;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Piermatti Eclo è chiamato a far parte, quale rappresentante dei « lavoratori » della Commissione provinciale per il collocamento di Terni, in sostituzione del sig. Menichetti Arnaldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1957

Il Ministro: GUI

(4473)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 24 giugno 1957, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Amanda Caroline Wynnes, Vice console di Gran Bretagna a Milano.

(4477)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa tra pescatori « Risorgimento », con sede in Bolsena, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 1° luglio 1957, la Società cooperativa tra pescatori « Risorgimento », con sede in Bolsena, costituita con atto del notaio dott. Riccardo Vannini in data 31 gennaio 1949, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore.

(4402)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma in farmacia

Il sig. Meer Duhovnai, nato a Orhein (Romania) il 4 marzo 1910, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma in farmacia, rilasciatogli dall'Università di Parma in data 3 luglio 1936, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1935-36.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Parma.

(4462)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità e interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 4 giugno 1957, sono state determinate in via definitiva le indennità e i relativi interessi per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e Ente per la colonizzazione del Delta padano in forza dei decreti Presidenziali a fianco di ciascuna indicati.

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156 concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99, del 16 aprile 1957 e n. 128 del 21 maggio 1957.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione N.	Decreto Presidenziale Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Decreto Ministeriale liquidazione indennità in data 4-6-57 N.	Registrazione alla Corte dei conti Data	Registro Agric. N.	Foglio	Ammontare indennità arrotondato Lire	Ammontare interessi arrotondato (art. 1 legge 11 febbraio 1952, n. 70) (capitale nominale) Lire	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
	Ente Maremma tosco-laziale														
1	CANTORE Ampelio fu Luigi	Orbetello	57.86.38	1872	26-10-52	285 s. o.	9-12-52	3033-937	25- 6-57	14	294	5.915.000	1.175.000	Banca Naz. Lav. Sede di Roma	Roma
2	CHIGI Ludovico fu Mario (eredi)	Formello	218.17.97	821	27- 5-52	163 s. o.	16- 7-52	3035-939	25- 6-57	14	293	42.920.000	9.305.000	Id. Id.	Id.
3	CHIGI ZONDALARI Ginevra, maritata BONELLI, Laura e Maria Pace, maritata MISCIATELLI, sorelle, fu Angelo	Montieri	7.48.60	1891	26-10-52	285 s. o.	9-12-52	3036-940	25- 6-57	14	292	350.000	55.000	Id. Id.	Id.
4	DE RHAM Giacomo fu Alfredo	Orbetello	17.38.14	390	2- 4-52	102 s. o.	2- 5-52	3037-941	25- 6-57	14	291	2.610.000	560.000	Id. Id.	Id.
5	« FONDI RUSTICI » SOCIETA' ANONIMA AGRICOLA INDUSTRIALE ITALIANA, con sede in Roma	Grosseto	571.81.10	2818	29-11-52	8 s. o. 2	12- 1-53	3038-942	25- 6-57	14	290	57.925.000	630.000	Id. Id.	Id.
6	GHEZZI Angelo, Gino, Guido fu Giuseppe	Magliano in Toscana	89.19.20	3644	18-12-52	15 s. o. 1	20- 1-53	3039-943	25- 6-57	14	289	7.170.000	1.195.000	Id. Id.	Id.
7	LOCATELLI Umberto e Mario fu Giovanni	Roma	535.38.00	1193	25- 7-52	218 s. o.	19- 9-52	3041-945	25- 6-57	14	288	52.185.000	11.085.000	Id. Id.	Id.
8	MACCHI DI CELLERE Francesco fu Carlo	Marta	7.49.13	1194	25- 7-52	218 s. o.	19- 9-52	3042-946	25- 6-57	14	287	1.270.000	265.000	Id. Id.	Id.
9	PERNAIACHI Leontina fu Giovanni	Riano	29.44.02	1433	6- 9-52	265 s. o.	15-11-52	3043-947	25- 6-57	14	286	2.970.000	605.000	Id. Id.	Id.
10	PICCOLOMINI CLEMENTINI Pierina fu Pietro, maritata ALUFFI	Castiglione d'Orcia	733.04.80	2804	29-11-52	8 s. o. 2	12- 1-53	3044-948	25- 6-57	14	285	41.510.000	6.800.000	Id. Id.	Id.
11	TORTOLI Giulia fu Giovanni, vedova MATTEUCCI	Volterra	9.20.96	1966	26-10-52	287 s. o.	11-12-52	3045-949	25- 6-57	14	284	760.000	145.000	Id. Id.	Id.
	Ente Delta padano														
12	BALDAN Domenico fu Giovanni Battista	Chioggia	20.05.40	2924	29-11-52	8 s. o. 7	12- 1-53	3046-950	25- 6-57	14	283	4.020.000	750.000	Banca Naz. Agric. Sede di Bologna	Bologna
13	CAMERINI Luigi fu Paolo	Porto Tolle	1792.71.70	2932	29-11-52	8 s. o. 7	12- 1-53	3047-951	25- 6-57	14	282	282.100.000	54.175.000	Id. Id.	Id.
14	« SOCIETA' COMMERCIALE IMMOBILIARE ANONIMA », con sede in Milano	Taglio di Po	290.50.48	4330	28-12-52	19 s. o. 7	24- 1-53	3048-952	25- 6-57	14	281	49.580.000	8.065.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 5 luglio 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(4231)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione della indennità e interessi nei confronti della ditta Sergardi Biringucci Spannocchi Piccolomini Alessandro fu Fabio per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Rettifica).

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 in data 6 giugno 1957, alla pagina 2131 colonna 1ª, righi 49 e 50, in luogo di « I relativi interessi, di cui all'art. 6, della citata legge n. 156 decorrono dal 23 settembre 1953 » leggasi « I relativi interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 2 settembre 1952, e dal 23 settembre 1953 ».

(4523)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Reintegrazione nella carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Caserta

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4516, in data 18 luglio 1957, l'avv. Angelo Grauso è stato reintegrato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Caserta.

Con lo stesso provvedimento sono stati reintegrati nei loro uffici i componenti il Consiglio di amministrazione, disciolto con decreto Ministeriale 26 marzo 1954, n. 1815.

(4460)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato, di un terreno demaniale sito lungo il fiume Po di Primaro, in comune di Ferrara.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 4 marzo 1957, n. 833(56)-76(57) è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno demaniale sito lungo il fiume Po di Primaro in comune di Ferrara, segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio 357, mappale 205, della superficie di mq 3095, ed indicato nella planimetria 11 agosto 1956, in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Ferrara, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4421)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno demaniale sito lungo il canale Pontelongo, in comune di Codevigo (Padova).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze 16 gennaio 1957, n. 705, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno demaniale sito lungo il canale Pontelongo, in comune di Codevigo (Padova), della superficie di mq. 2750, segnato nel catasto dello stesso Comune alla sezione *B*, al foglio XI, mappale 184 *b*, ed indicato nell'estratto catastale rilasciato dall'Ufficio tecnico erariale di Padova il 25 novembre 1955, in scala 1:4000, estratto che fa parte integrale del decreto stesso.

(4422)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 169

Corso dei cambi del 25 luglio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,82	624,79	624,80	624,80	624,83	624,81	624,87	624,85	624,83
$ Can.	657 —	658 —	658,50	658,625	658,05	657,56	658,50	657,45	657,625	657,50
Fr. Sv. lib.	145,75	145,78	145,77	145,76	145,80	145,76	145,77	145,80	145,76	145,76
Kr D.	89,85	89,82	89,86	89,87	89,82	89,85	89,86	89,85	89,85	89,85
Kr N.	86,90	86,90	86,92	86,92	86,90	86,92	86,93	86,95	86,91	86,93
Kr Sv.	120,42	120,39	120,41	120,43	120,35	120,40	120,42	120,35	120,41	120,38
Fol.	163,35	163,38	163,375	163,37	163,35	163,35	163,40	163,25	163,36	163,33
Fr B.	12,40	12,42	12,4225	12,42125	12,405	12,41	12,42125	12,42	12,41	12,405
Fr Fr.	177,25	177,30	177,27	177,28	177,27	177,23	177,265	177,27	177,23	177,24
Fr Sv acc.	142,40	142,43	142,43	142,44	142,42	142,43	142,46	142,48	142,42	142,42
Lst.	1737 —	1736,875	1736,875	1737,25	1736,85	1737,05	1736,75	1737 —	1737 —	1736,75
Dm. occ.	148,80	148,80	148,82	148,81	148,79	148,79	148,78	149 —	148,78	148,78
Scell. Aust.	24,05	24,035	24,04	24,04125	24,05	24,03	24,03875	24,04	24,0675	24,04

Media dei titoli del 25 luglio 1957

Rendita 3,50 % 1906	64,35
Id 3,50 % 1902	55,80
Id 5 % 1935	92,55
Redimibile 3,50 % 1934	78,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	79,875
Id. 5 % 1936	94,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,075
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1959)	97,275
Id. 5 % (» 1º aprile 1960)	96,175
Id. 5 % (» 1º gennaio 1961)	94,60
Id. 5 % (» 1º gennaio 1962)	93,525
Id. 5 % (» 1º gennaio 1963)	93,05
Id. 5 % (» 1º aprile 1964)	92,675
Id. 5 % (» 1º aprile 1965)	92,65
Id. 5 % (» 1º aprile 1966)	92,65

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 luglio 1957

1 Dollaro USA	624,805
1 Dollaro canadese	658,562
1 Franco svizzero lib.	145,765
1 Corona danese	89,865
1 Corona norvegese	86,925
1 Corona svedese	120,425
1 Fiorino olandese	163,385
1 Franco belga	12,421
100 Franchi francesi	177,272
1 Franco svizzero acc.	142,45
1 Lira sterlina	1737 —
1 Marco germanico	148,795
1 Scellino austriaco	24,04

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1957, registro n. 69 bilancio Trasporti, foglio n. 9, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica della ditta Telesforo Forlini, avverso il provvedimento del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) n. 13687 in data 16 giugno 1954, con il quale la ditta anzidetta veniva estromessa dall'esercizio di alcune autolinee.

(4529)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Trapani, con sede in Trapani

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940 n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939 n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947 n. 691;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario provvisorio ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Trapani:

Dispone:

L'avv. Gaetano Terranova fu Giuseppe, è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Trapani con sede in Trapani, con i poteri spettanti agli organi amministrativi le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1957

Il Governatore: MENICHELLA

(4415)

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Patti, con sede in Patti (Messina)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940 n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947 n. 691;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario provvisorio ai sensi dell'art 15 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Patti (Messina);

Dispone:

L'avv. Giuseppe Ragonese di Angelo, è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Patti, con sede in Patti (Messina), con i poteri spettanti agli organi amministrativi le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il présente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma addì 16 luglio 1957

Il Governatore: MENICHELLA

(4416)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per esami e per titoli a dodici posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina Militare.

Vista la legge 3 gennaio 1939 n. 1 che modifica il regio decreto legge 21 agosto 1937 n. 1542;

Visto l'art. 7 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Vista la legge 18 dicembre 1952 n. 2386, concernente il riordinamento dei Ruoli Quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli Ufficiali della Marina

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a dodici posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile, con avviso personale, ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta: è tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non sia superiore rispettivamente alle 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole *pseudocromatiche* deve essere normale

La funzione auditiva deve essere normale; la percezione della voce afona deve avvenire ad un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio ed a 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente articolo 2, sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di 5 anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti;

d) per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato agli effetti dei predetti limiti di età il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 200, secondo l'allegato schema, dovrà pervenire al Ministero per la Difesa-Marina Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici- Divisione stato giuridico entro e non oltre il 1° ottobre 1957.

La domanda indirizzata al Ministero per la Difesa-Marina, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) specificare la data, la sede ed il voto di laurea nonchè la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua o le lingue straniere nelle quali desidera sostenere l'esame e gli esami facoltativi previsti nell'art. 4 delle istruzioni allegate, specificandone i relativi titoli;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere unite:

1) una fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta da bollo da L. 200 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio.

2) i titoli scientifici — in triplice copia — e di carriera indicati dal candidato come nella precedente lettera *g*) e previsti dagli articoli 13 e 15 (lettera *a*), *b*) e *c*) delle allegate « Istruzioni ».

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.

Non saranno presi in considerazione i titoli scientifici e di carriera che non perverranno alla Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici del Ministero per la difesa-Marina entro il 1° ottobre 1957.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la Difesa ed è composta come segue:

Presidente: Un Ufficiale ammiraglio o un Ufficiale generale medico;

Membri: Due Ufficiali superiori medici o, qualora il Presidente sia un Ufficiale ammiraglio, un Ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore medico, due professori della facoltà di medicina e chirurgia delle Università o, Primari di ospedali.

Segretario (senza voto): Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero per la Difesa-Marina con qualifica non inferiore a Consigliere di 1ª classe.

Alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo le istruzioni e il programma annessi alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero per la Difesa-Marina Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico nel termine perentorio di 15 giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo e debitamente legalizzati, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data della lettera di comunicazione, i seguenti documenti in carta legale, debitamente legalizzati:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia, se di ammogliato.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina dei vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato di buona condotta;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva);

8) originale o copia autentica notarile del titolo di studio indicato nel precedente articolo 2;

9) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

10) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti, Ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai nn. 1), 2), 5) e 6) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti Autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del T U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 38 della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente medico, saranno inviati a seguire un corso di integrazione tecnico professionale e di istruzione militare e marinaresca presso la Scuola di sanità militare marittima della durata di non oltre quattro mesi.

Art. 14.

Copie della presente notificazione, con le Istruzioni ed i programmi di esame annessi, potranno essere richiesti alle Direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero Difesa-Marina Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico e alla Direzione generale di sanità militare marittima.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1957

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1957
Registro n. 25 *Difesa-Marina, foglio n.* 240. — MARTINI

Istruzioni e programmi per il concorso di ammissione a tenente nel Corpo sanitario militare marittimo

ISTRUZIONI GENERALI

Art 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1) prove obbligatorie;
2) prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto di notificazione del concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono costituite da:

Patologia speciale medica: prova scritta;
Patologia speciale chirurgica: prova scritta;
Semeiotica e clinica medica: prova orale;
Semeiotica e clinica medica: prova pratica;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova orale;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova pratica;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova orale;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova pratica.

Le prove di patologia medica, chirurgica, semeiotica e clinica medica, semeiotica e clinica chirurgica si svolgeranno secondo le istruzioni speciali, articoli 19 e 20; quelle di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza secondo l'art. 21 e le tesi relative.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite da:

esame d'igiene navale;
esame di lingue estere;
esame dei titoli scientifici;
esame dei titoli di carriera.

Art. 5.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali il Ministero restituirà appena possibile i titoli ed i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Successivamente, la Commissione in seduta privata prenderà visione degli incartamenti dei candidati e dal presidente saranno prestabiliti i relatori dei titoli scientifici, dei quali sarà distribuita una copia a ciascun esaminatore.

Art. 7.

Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale, che letto ed approvato, sarà firmato dai componenti la Commissione.

Art. 8.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie.

Le prove facoltative concorreranno però (artt. 13, 14, 15, 16 e 17) a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 9.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni: dapprima a quella segreta per l'idoneità col sistema delle palline bianche (idoneità) e nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, o solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non dichiarati idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della Commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 10.

Per essere ammessi alle prove orali e pratiche i candidati dovranno aver superato entrambe le prove scritte, che avranno luogo in due giorni successivi. Al termine della correzione e valutazione delle prove scritte sarà affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, secondo la media aritmetica dei voti riportati da ciascuno nelle due prove.

I candidati, nel frattempo lasciati liberi, saranno direttamente informati dell'esito, e quelli ammessi alle prove orali invitati a presentarsi alla data stabilita dalla Commissione.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove orali e pratiche obbligatorie sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della Commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 11.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche che in una di esse non avranno raggiunto l'idoneità perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami. Successivamente, appena possibile a cura del Ministero, saranno loro restituiti i titoli inviati con la domanda d'ammissione al concorso.

I candidati che, qualunque ne sia la causa non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 12.

Ultimate le prove obbligatorie sarà compilata la graduatoria finale di merito in base alla somma dei punti riportati in ognuna delle prove scritte e delle prove orali e pratiche, divisa per cinque. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una media finale non inferiore a 96.

Art. 13.

Sono titoli scientifici i lavori originali a stampa, sperimentali o di osservazione clinica (per quelli svolti in collaborazione deve essere chiaramente indicata nel lavoro la partecipazione data dal candidato).

Su tali lavori la Commissione, prima di pronunciarsi, sentirà il giudizio dei relatori nominati dal presidente fin dalla prima seduta.

Per la votazione sui titoli scientifici ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Art. 14.

La prova facoltativa di lingue estere si svolgerà con le norme di cui alle disposizioni speciali. Per la votazione ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Per l'esame facoltativo di medicina navale ogni esaminatore dispone da 0 a 3 punti.

Art. 15.

Si procederà quindi all'esame dei titoli di carriera:

a) i diplomi di specializzazione conseguiti per esami dopo corsi di perfezionamento ufficiali presso Cliniche e Istituti universitari;

b) gli attestati dell'esito favorevole di altri concorsi sostenuti per esami dal candidato.

c) i certificati ufficiali per incarichi professionali lodevolmente disimpegnati almeno per un anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, presso Enti militari, o Ospedali Marina e subordinatamente delle altre FF. AA. Istituti Scientifici, o Enti statali o parastatali.

Per la votazione sui titoli di carriera ogni esaminatore dispone complessivamente da zero a otto punti.

Art. 16.

Ultimate le prove facoltative la Commissione compilerà la graduatoria di merito facendo la somma dei punti riportati da ciascun candidato in ogni singola prova, divisa per cinque.

Art. 17.

La graduatoria definitiva sarà data dalla somma della votazione media riportata da ciascun candidato nelle graduatorie finali delle prove obbligatorie e facoltative.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni previste dal 2° comma dell'art. 11 del bando.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascun candidato riportati nelle varie prove obbligatorie e in quelle facoltative.

Art. 18.

Il presidente della Commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica;

4) i titoli scientifici originali;

5) le ricevute di quei candidati che abbiano ritirati i loro incartamenti e titoli.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI

Art. 19.

Per le prove scritte di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica si seguiranno le seguenti norme:

Il tema da svolgere per iscritto sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica sarà estratto a sorte fra tre che la Commissione formulerà ciascuna volta seduta stante, sull'argomento fornito da capitoli di un trattato delle materie d'esame aperto in tre punti a mezzo di una stecca da un candidato.

Il tema sarà dettato dal segretario della Commissione, e sarà svolto contemporaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che avrà stabilito la Commissione ma che non dovrà superare le otto ore, e sotto la continua vigilanza di almeno due membri della Commissione.

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti o pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro a pena di nullità essere scritto esclusivamente su carta fornita dalla Commissione, portante il timbro di ufficio e la firma del segretario.

Compiuto il lavoro ciascun candidato senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo ripiegherà e chiuderà in una busta unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale avrà messo un foglio con il proprio nome cognome e paternità. Quindi chiusa anche la busta più grande la consegnerà ai membri presenti della Commissione i quali appongono sulla busta stessa il timbro di ufficio e la propria firma.

Nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere la bozza dello scritto, nel caso l'abbia fatto, senza apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla Commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e dopo aver ultimato le votazioni di idoneità e di merito di ciascun lavoro.

Art. 20.

Per le prove orali e pratiche di semeiotica e clinica medica e chirurgica valgono le seguenti norme:

In ogni seduta la Commissione dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, sceglierà il caso clinico da sottoporre all'esame del candidato dopo aver registrata la diagnosi e stabilito il tempo concesso.

I candidati che hanno sostenuto l'esame saranno ancora tenuti appartati in altro locale fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

Ciascuna prova clinica risulta in tre parti:

a) osservazione del malato per la quale l'esaminando dovrà dimostrare cognizione completa dei vari mezzi d'indagine clinica metodo e precisione d'osservazione. Potrà prendere appunti, e visione dei referti di laboratori eseguiti e ritenuti necessari.

La durata sarà stabilita dalla Commissione e non supererà il termine massimo di trenta minuti;

b) esposizione orale metodica dei sintomi rilevati, illustrazione della conclusione diagnostica alla quale il candidato sarà pervenuto della prognosi e della terapia.

La Commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame e nella valutazione terrà prevalentemente conto del metodo di esame diretto dell'ammalato, seguito dal candidato.

Art. 21.

Per l'esame orale e pratico di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza valgono le seguenti norme:

a) la Commissione convocherà per ogni seduta il numero dei candidati che dovranno sostenere la prova.

b) il candidato estrarrà a sorte una delle seguenti tesi, ed eseguirà le operazioni a quella corrispondente, nel tempo fissato in precedenza dalla Commissione;

c) risponderà alle domande che la Commissione potrà rivolgergli sulla anatomia della regione interessata dall'atto operatorio e sul metodo operatorio seguito, illustrandone i vantaggi in confronto con altri.

d) risponderà alle domande sugli altri argomenti contenuti nella tesi d'esame che la Commissione gli rivolgerà;

e) le tesi che non potranno più essere eseguite sul cadavere disponibile saranno escluse dall'urna.

TESI

1) Nozioni generali sull'anestesia per inalazioni — Emorragia — Disarticolazione metacarpo-falangea del pollice della mano.

2) Generalità sulle suture dei tessuti — Soccorsi d'urgenza nelle fratture — Cura radicale dell'ernia inguinale o dell'ernia crurale.

3) Tenoplastiche e tenorafie — Trasfusione di sangue e plasma. Legatura dell'arteria poplitea.

4) Generalità sulle ferite dei tessuti molli — Trattamento dello chock traumatico — Amputazione della gamba al 3° medio.

5) Rachianestesia — Ustioni e loro trattamento — Legatura dell'arteria femorale nel triangolo di Scarpa.

6) Generalità sulla sindrome da schiacciamento — Ritenzione urinaria acuta e suo trattamento — Legatura dell'arteria carotide primitiva.

7) Trattamento dei flemmoni in generale e di quello della mano in particolare — Generalità sul trattamento delle lussazioni — Amputazione del braccio al 3° medio.

8) Generalità sulla sutura dei nervi — Trattamento d'urgenza nelle fratture osteo-articolari — Legatura dell'arteria ascellare alla 3ª porzione.

9) Anestesia locale e tronculare — Primi soccorsi nei traumi aperti e chiusi del torace — Legatura dell'arteria omerale al 3° medio del braccio.

10) Sindrome addominale acuta — Lussazioni e fratture del ginocchio e relativo trattamento — Amputazione dell'avambraccio al 3° inferiore.

11) Generalità sulla legatura delle arterie — Metodi di rianimazione; puntura intracardiaca — Legatura dell'arteria femorale nel canale di Hunter.

12) Primi soccorsi nei traumi cranio-cerebrali — Le complicazioni settiche delle ferite — Disarticolazione carpo-metacarpica delle ultime 4 dita della mano.

13) Asfissia per annegamento — Anestesia generale endovenosa — Tracheotomia.

14) Primo trattamento dei congelati — Principali avvelenamenti da sostanze organiche ed inorganiche. Legatura dell'arteria tibiale posteriore, al 3° medio della gamba.

Art. 22.

Per l'esame facoltativo di medicina navale saranno rivolte dalla Commissione domande sui seguenti argomenti:

Ambiente navale esterno;

Ambiente navale interno;

Ventilazione — Condizionamento — Riscaldamento a bordo delle navi;

Igiene dell'alimentazione — Razione alimentare del marinaio;

Controllo igienico dei principali alimenti;

Approvvigionamento idrico della nave;

Metodi di potabilizzazione dell'acqua;

Il lavoro subacqueo fisiologia e patologia del lavoro dei palombari e sommozzatori;

Difesa del personale dalle malattie infettive;

Profilassi internazionale.

Art. 23.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

Roma, addì 15 giugno 1957

Il Ministro: TAVIANI

Modello di domanda su carta da bollo da L. 200.

Al Ministero della Difesa Marina Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico ROMA

Io sottoscritto
nato a (provincia di)
il appartenente al Distretto militare (o Capitaneria di Porto) di residente a (1)
(provincia di .) Via
n. ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a dodici posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. del

All'u) dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2):

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3)

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso l'Università di
nell'anno accademico con la votazione di

di aver conseguito l'abilitazione professionale in data presso l'Università di

di trovarmi nella seguente posizione militare (5)

Dichiaro altresì di voler sostenere gli esami facoltativi seguenti ed allego, giusta art. 5, n. 2, del bando di concorso, i titoli scientifici e di carriera appresso elencati

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata

li
(data)

Firma
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto, per l'autenticità della firma (6)

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(4500)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice compartimentale di Verona, incaricata dell'espletamento del concorso pubblico a quattromilacinquecento posti di manovale in prova.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 9 aprile 1957, n. 4074, con il quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso a quattromilacinquecento posti di manovale in prova, indetto con decreto Ministeriale 25 luglio 1956, n. 652;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, numero P.A.G. 41.1.245.115892 del 15 giugno 1957;

Decreta:

Il revisore principale Rossi rag. Sergio è nominato segretario della 1a Sottocommissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse presso gli Uffici di Verona, in sostituzione del segretario principale Mattiello dott. Renato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1957

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1957
Registro n. 20 bilancio Trasporti, foglio n. 55. — BARNABA

(4511)

PREFETTURA DI TREVISO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visti i propri decreti nn. 14871/San. in data 17 aprile 1957 e n. 17218 in data 6 maggio 1957, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte ai vincitori del concorso per titoli ed esami a sette posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso alla data del 30 novembre 1955;

Considerato che a seguito della rinuncia del sanitario assegnato alla condotta consorziale di Arcade-Volpago-Nervesa (Consorzio sanitario del Montello) tale condotta medica è rimasta vacante;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere all'assegnazione della predetta condotta medica secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze indicate a suo tempo dagli stessi;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Rigoni Carlo è assegnato alla condotta consorziale di Arcade-Volpago-Nervesa.

Il presidente del predetto Consorzio è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Treviso, addì 9 luglio 1957

Il prefetto: CASTELLUCCI

(4364)

PREFETTURA DI MILANO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i propri decreti n. 2503 e 2504 Div. 3/1 in data 11 aprile 1957, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte alle vincitrici del concorso per titoli ed esami a ventidue posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1955;

Considerato che, a seguito di rinuncia delle ostetriche regolarmente interpellate a norma di legge, sono rimaste vacanti e disponibili le condotte ostetriche di Novate Milanese, Masate-Basiano e Casalmaiocco-Dresano-Sordio;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla assegnazione delle predette condotte ostetriche secondo l'ordine di graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee e delle preferenze indicate a suo tempo dalle stesse concorrenti interessate, le quali, interpellate a norma di legge hanno fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono assegnate alle condotte per ciascuna indicata:

Borgese Maria: Novate Milanese;
Arnardi Isolina: Masate-Basiano;
Vicino Liliana: Casalmaiocco-Dresano-Sordio.

I sindaci dei Comuni sopra segnati sono incaricati della esecuzione del presente decreto per la parte di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 9 luglio 1957

Il prefetto: LIUTI

(4362)

PREFETTURA DI PISA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Pisa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario nei comuni di Pontedera e San Miniato, indetto con decreto prefettizio n. 4035 del 15 febbraio 1957;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il combinato disposto degli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Riconosciuti regolari gli atti del concorso;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Caputo dott. Giorgio	punti	149,100	su 200
2. Migliori dott. Renzo	»	146,762	»
3. Vallebona dott. Paolo	»	146,225	»
4. Carli dott. Giovanni	»	133,365	»
5. Dell'Omodarme dott. Giorgio	»	128,875	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Pisa, addì 4 luglio 1957

Il prefetto: DE BERNART

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il proprio decreto n. 17895 Div. 3/1 in data odierna, col quale viene approvata la graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario nei comuni di Pontedera e San Miniato, indetto con decreto prefettizio n. 4035 del 15 febbraio 1957;

Visto l'ordine di preferenza per le sedi messe a concorso, indicato dai candidati compresi nella graduatoria stessa;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, nonchè gli articoli 24 e 25 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, primi classificati nella graduatoria di merito del concorso di cui alle premesse, sono nominati ufficiali sanitari dei Comuni a fianco di ciascuno di essi indicato:

1) Caputo dott. Giorgio: Pontedera;
2) Migliori dott. Renzo: San Miniato.

I predetti dovranno assumere servizio, ciascuno presso il Comune di cui sono stati nominati ufficiali sanitari, entro il termine di giorni trenta, a decorrere dalla data di notifica del presente decreto, pena la dichiarazione di rinunciatari al posto.

Il presente decreto sarà pubblicato come per legge.

Pisa, addì 4 luglio 1957

Il prefetto: DE BERNART

(4361)

PREFETTURA DI VITERBO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Viterbo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ritenuta la necessità di costituire la Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Viterbo;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 8 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con la modifica apportata alla lettera c) dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 854 su citato;

Visto il proprio decreto n. 701 in data 16 marzo 1956, col quale è stato indetto pubblico concorso, al posto di cui sopra, per titoli ed esami;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Viterbo è costituita come appresso:

Presidente:
Pappacena dott. Eduardo, vice prefetto.

Componenti:
Calbi dott. Michele, medico provinciale;
Buonomini prof. dott. Giulio, docente d'igiene;
Fiaschi prof. dott. Enrico, docente di patologia medica;
Margareti dott. Antonio, ufficiale sanitario del comune di Terni.

Segretario:
Berni dott. Domenico, consigliere di 1ª classe della Prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Viterbo.

Viterbo, addì 25 giugno 1957

Il prefetto: JOANNIN

(4512)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.